

ORDINANZA n. 05/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA-PERUGIA "SAN FRANCESCO D'ASSISI"

Il Direttore Territoriale Regioni Centro

- VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTI la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO il D.Lgs del 30 aprile 1992, n. 285, relativo al "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs del 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il D.Lgs del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA	la Legge del 22 ottobre 2012, n. 33, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, che individua l’ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto;
VISTO	il DL 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città” il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
VISTA	la Concessione ex art. 704 Cod. nav., rilasciata con Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 201 del 13/05/2014;
VISTA	la Convenzione stipulata tra ENAC e SASE SpA per la gestione totale dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia “San Francesco d’Assisi”, n. 64 del 22/10/2009 e relativo Atto Aggiuntivo del 07/04/2014;
VISTI	il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Umbria del 13 maggio 2002 n. 92, avente per oggetto “Regolamentazione servizio taxi e disciplina tariffe”, la Delibera della Giunta Regionale Umbra n. 510 del 17 maggio 2023 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbra n. 28 del 19 maggio 2023;
CONSIDERATO	che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
CONSIDERATA	la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio, <i>rectius</i> Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell’aeroporto aperte all’uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
TENUTO CONTO	che SASE SpA è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che alla Società di gestione, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

- TENUTO CONTO** che alla Direzione Territoriale Regioni Centro (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC, n. ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare le Ordinanze n. 01/2016 del 01/02/2016 e n. 06/2022 del 14/07/2022, aventi ad oggetto la "Circolazione dei veicoli in area lato città (LAND SIDE)", al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";
- SENTITI** i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nella riunione del Comitato Aeroportuale FAL del 02/12/2025

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi", indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2
Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 6

Viabilità

1. L'accesso/uscita all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" avviene attraverso il cancello sito in via dell'aeroporto snc che procede verso la rotonda interna di smistamento della circolazione e che divide i veicoli tra l'accesso, tramite sbarre di ingresso/uscita, all'area parcheggio/aerostazione e i veicoli diretti verso l'area rent car e verso il varco carraio, non delimitati da sbarre.
2. La circolazione veicolare all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" avviene nel rispetto dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 7

Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria allegata alla presente ordinanza:
 - Area aperta al pubblico: ad accesso regolamentato consentito tramite sbarre di ingresso e uscita con sosta gratuita negli appositi parcheggi indicati con segnaletica orizzontale bianca (circa 500), per il tempo di 15 minuti al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli;
 - Zona parcheggio TAXI: delimitata da segnaletica di colore giallo fronte Terminal il cui accesso/uscita è consentito ai soli TAXI autorizzati presso l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria- Perugia "San Francesco d'Assisi" ad effettuare il servizio di piazza, ossia i titolari di licenza Taxi e/o NCC della Provincia di Perugia;

- Zona KISS & FLY: antistante l'Aerostazione, delimitata da strisce gialle, con sosta per il tempo massimo indicato sulla segnaletica verticale (15 minuti) necessario alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e di carico/scarico bagagli;
 - Zona Bus: delimitata da segnaletica di colore bianco avente capienza per 4 bus turistici;
 - Zona Rent Car: riservato alle Società di Autonoleggio le quali sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in regime di subconcessione dalla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA;
 - Zona Auto Elettriche: stalli di stazionamento di colore verde limitrofi all'area sud del terminal, riservati alla ricarica della auto elettriche servite da apposita colonnina.
 - Zona riservata al parcheggio per persone con disabilità;
 - Zona parcheggio Enti di Stato (Polizia, Enac, GDF e Dogane) per auto di servizio delimitate da stalli di colore giallo.
3. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
 4. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
 5. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
 6. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
 7. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 8

Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 7, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11, comma 5, del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 9

Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 10

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 11

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 12

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 13
Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 14
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2026.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Perugia, 16/12/2025

Il Direttore Territoriale
Dott.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)